

ACCERTAMENTO

Maggiori informazioni per il “nuovo” RW

di Nicola Fasano

Con la nuova stagione fiscale oramai alle porte e in vista delle richieste di informazioni ai clienti per predisporre le loro dichiarazioni, è bene sottolineare le **notevoli differenze** del nuovo quadro RW del Modello Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013 (si veda [Il nuovo quadro RW](#)) che riguardano sia l'ambito **soggettivo** che l'ambito **oggettivo**.

Sotto il primo profilo, la novità di rilievo è quella secondo cui sono tenuti alla compilazione del quadro anche i c.d. “**titolari effettivi**” degli investimenti esteri (sempre che trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazione o enti equiparati fiscalmente residenti in Italia).

Trattasi di una definizione mutuata (seppur con taluni adattamenti) dalla **normativa antiriciclaggio**, richiamata espressamente dal riformulato art. 4, d.l. n. 167/1990. In particolare il riferimento è all'articolo 1, comma 2, lettera u), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e all'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo decreto. Alla luce dei chiarimenti resi con la [circolare n.38/E/2013](#), ai fini del monitoraggio fiscale, per “titolare effettivo” si intende:

1) in caso di **società**:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano un'entità giuridica**, attraverso il possesso o il controllo **diretto o indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25 per cento più uno** di partecipazione al capitale sociale;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il **controllo** sulla direzione di un'entità giuridica;

2) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i **trust**, che amministrano e distribuiscono fondi, se i futuri **beneficiari sono già stati determinati**, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **25 per cento** o più del patrimonio di un'entità giuridica.

In caso contrario è il trust (sempre se ente non commerciale residente in Italia) a dover compilare l'RW.

Fermo restando che per individuare le partecipazioni rilevanti deve farsi riferimento al criterio **“demoltipicativo”** e alle partecipazioni possedute anche dai **familiari** di cui all'art. 5, Tuir, le modalità compilative del quadro cambiano a seconda della **natura** del soggetto partecipato e del **Paese** in cui è localizzato.

Nel caso di attività detenute all'estero tramite società, se queste sono localizzate in Stato **collaborativo**, ossia uno Stato compreso fra quelli elencati dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/E/2013, par. 1.1.1, il soggetto che **non sia “titolare effettivo”** si limiterà ad indicare nel quadro RW il **valore della sola partecipazione**. Il **“titolare effettivo”**, invece, dovrà indicare anche la **percentuale** corrispondente alla quota.

Nel caso in cui il contribuente **sia titolare effettivo** rispetto ad una società in Paese non collaborativo vale il principio “look through” per cui oltre alla **quota di partecipazione**, deve essere indicato il **valore complessivo delle attività sottostanti** detenute dalla società.

Questo principio è inoltre generalizzato nel caso dei **trust e istituti analoghi**: qualora vi siano dei **titolari effettivi** residenti in Italia, questi dovranno indicare, il **valore complessivo** degli investimenti dell'ente, oltre alla **quota** di partecipazione e ciò, a differenza di quanto visto per le società, a **prescindere se il trust sia istituito o meno in un Paese non collaborativo**.

Sotto il profilo **oggettivo** si ricorda, fra l'altro, che **non sussiste più alcuna soglia minima** (prima pari a 10.000 euro) al di sotto della quale non era previsto l'obbligo di compilazione del quadro e che il monitoraggio riguarda attività e investimenti posseduti **nel corso dell'anno** (e non più al 31.12). I trasferimenti, invece, non devono essere più segnalati.

Ai fini della valorizzazione, va evidenziato che **per le attività finanziarie non rileva più il costo storico**, ma si applicano le **regole IVAFE** e pertanto per le **attività quotate** rileva il **valore di mercato** per le altre attività si fa invece riferimento (in ordine gerarchico) al valore **nominale**, a quello di **rimborso** e solo in ultima istanza al **costo** di acquisto. Va riportato il valore **all'inizio** e **alla fine dell'anno o del periodo di detenzione** (in caso di cessione in corso d'anno di attività omogenee deve farsi riferimento al **“LIFO”**).

Il tipo di valore utilizzato, fra l'altro, **deve essere segnalato** compilando l'apposita casella 6 con il corrispondente codice. Per i **conti correnti** oltre al **saldo iniziale e finale** deve essere riportato anche il **valore massimo** raggiunto nel corso dell'anno 2013 se il conto è detenuto in un Paese non collaborativo.

Per i **beni patrimoniali** si deve fare riferimento alle **regole IVIE** (anche se quest'ultima si applica ai soli immobili): vale il **costo di acquisto** (in assenza rileva il **valore di mercato**). Tuttavia se trattasi di immobile ubicato **in Stati UE o SEE** deve farsi riferimento al **“valore catastale”** risultante in tale Paese (anche in caso di immobili ereditati o ricevuti in donazione)

Importante il chiarimento, dettato dalla circolare n. 38/E/2013 nei casi di immobili in Stati extra UE acquisiti per **successione e donazione**. In tali casi rilevano: il **valore dichiarato** negli atti di successione/donazione, in assenza il **costo sostenuto** dal dante causa, in assenza di questo, il **valore di mercato**.

Nel quadro RW vengono, infine, liquidate anche **l'IVIE e l'IVAFE** (dovute dalle sole persone fisiche).